



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....560/A..... X Legislatura

L

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **83** del 29/05/2017

Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, derivante dalla sentenza del TAR Lecce n.3606/2015 nel giudizio D'Alba A. e Gambino G./Regione Puglia.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ....." ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Lecce n. 3606/2015 nel giudizio D'Alba A. e Gambino G./Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

- in seguito ad istanza di concessione per la durata di anni 5 presentata dai sig.ri D'Alba Antonio e Gambino Giuseppe per il suolo demaniale regionale (mq. 12.500) denominato "Kanniti", ubicato in agro di Otranto, il Servizio Patrimonio e Archivi, ai sensi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del Reg. Reg. n. 23/2011 provvedeva alla pubblicazione della domanda attraverso un "Rende Noto", per la presentazione di osservazioni e/o istanze concorrenti;
- nei termini indicati nel Rende Noto perveniva un'unica istanza concorrente, quella del CTS Lupiae di Lecce;
- gli offerenti venivano invitati a presenziare all'apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l'offerta dell'immobile;
- la Commissione istituita, valutava le proposte pervenute e allora dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi dichiarava l'aggiudicazione provvisoria in favore dei sig.ri D'Alba e Gambino, ritenendo che il CTS Lupiae, pur avendo presentato un'offerta con un canone maggiore, aveva richiesto la concessione per anni 9 e non per anni 5, come previsto dal Rende Noto, facendo contestualmente sottoscrivere il verbale della Commissione ai due offerenti presenti al momento dell'apertura delle buste;
- dopo aver provveduto alla verifica dei requisiti previsti in capo ai sig.ri D'Alba e Gambino, con A.D. 872 del 05.11.2015, veniva dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore degli stessi;
- con comunicazione inviata a mezzo r/r del 05.02.2015, acquisita al protocollo del 19.02.2015 n. 2101, i sig.ri D'Alba e Gambino rinunciavano alla concessione per ragioni di "opportunità economica";
- con A.D. n. 147 del 29.04.2015 si provvedeva allo scorrimento della graduatoria, individuando come nuovo concessionario il CTS Lupiae, approvando, al contempo, lo schema di concessione;
- con contratto rep. 017255 del 24 giugno 2015, veniva sottoscritta la concessione tra la Regione e il CTS Lupiae;
- in seguito i sig.ri D'Alba e Gambino, all'indomani della predetta sottoscrizione, dopo aver effettuato accesso agli atti, presentavano, attraverso l'avv. Mauro Finocchito, richiesta di annullamento della concessione a favore del CTS Lupiae;
- tale istanza non trovava accoglimento e i sig.ri Gambino G. e D'Alba A. (ora deceduto) proponevano ricorso rg. 2541/15, chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di inefficacia, di annullamento della convenzione-contratto tra CTS Lupiae e Regione;
- si costituivano la Regione e il C.T.S. Lupiae;




• con sentenza n. 03606/2015, il TAR Lecce, accogliendo le pretese dei ricorrenti disponeva "l'annullamento degli atti impugnati e la dichiarazione d'efficacia del contratto stipulato a valle di un'aggiudicazione illegittima", condannando altresì la Regione e il CTS Lupiae al pagamento delle spese di lite, pari ad € 2.500,00 oltre IVA e Cpa (€ 1.250,00 a carico di ciascuna parte soccombente);  
 All'esito dell'istruttoria preliminare la spesa ammonta ad € 1.823,90.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio amministrazione del patrimonio  
 dott.ssa Anna De Domizio  
  
 Il Dirigente della Sezione  
 Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore  
 Avv. Raffaele Piemontese  




Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Lecce n. 3606/2015 nel giudizio D'alba A. e Gambino G./Regione Puglia.

Art. 2

*(Norma finanziaria)*

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1, pari ad € 1.823,90 per le spese legali e procedurali attraverso imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

